

« Le sentenze definitive dei giudici di mandamento non soggette al diritto proporzionale pagheranno il diritto fisso sopra indicato di lire 1.

« Le sentenze e provvedimenti interlocutori, preparatorii e d'istruttoria dei giudici di mandamento saranno esenti da diritto di emolumento. »

**LANZA, ministro delle finanze.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro ha facoltà di parlare.

**LANZA, ministro delle finanze.** Nel progetto della Commissione è stabilito un diritto di lire 4 se la sentenza è pronunciata dal tribunale superiore del contenzioso amministrativo o dalle Corti d'appello, e di lire 1 50 se dai tribunali provinciali, di commercio o del contenzioso amministrativo. Siccome in generale si riscuote sempre il doppio del diritto, secondochè la sentenza di decisione è data dal tribunale provinciale di prima istanza, oppure dalla Corte di appello, pregherei quindi che anche qui si seguisse la stessa norma, e si stabilisse precisamente la metà, perchè si sa che questo contribuise molto anche nella riscossione per la semplificazione che produce nella tariffa medesima.

Proporrei adunque si stabilisse che pei diritti sulle sentenze dei tribunali provinciali e di contenzioso amministrativo, a luogo di lire 1 50 si mettesse lire 2, cioè la metà di ciò che si riscuote per le sentenze delle Corti d'appello.

**ARNULFO, relatore.** La Commissione ha fatta la proposta di lire 1 50, prendendola dallo stesso articolo 3 del progetto del Ministero.

È vero che le lire 1 50, portate dall'articolo 3 del progetto ministeriale, fanno la metà delle lire 3 che sono dal Ministero proposte nello stesso articolo, relativamente ai provvedimenti del tribunale superiore del contenzioso amministrativo e delle Corti d'appello; ma mi pare che, avendo la Commissione portata tale tassa dalle lire 3 alle lire 4, la finanza vi trovi il suo vantaggio e non sia necessario un aumento sopra quella di lire 1 50.

Del resto, quand'anche non vi sia la proporzionalità dei diritti ragguagliati gli uni alla metà degli altri, non può nascere verun incaglio nè di contabilità nè di amministrazione, motivo per cui io spero che il signor ministro vorrà accettare la proposta di lire 1 50 senza aumento, il quale sarebbe grave perchè i provvedimenti dei tribunali provinciali sono assai numerosi.

**LANZA, ministro delle finanze.** Avendo accettato tutte le modificazioni proposte dalla Commissione, meno quella testè indicata, ho procurato però di stare fermo alla massima d'introdurre nel progetto della Commissione gli emendamenti più tenui; per conseguenza preferirei sempre di conservare la tassa di lire 4 a vece di ridurla a lire 3, giacchè sarebbe modificazione più rilevante di quella che io proporrei al progetto della Commissione.

Del resto sarebbe veramente singolare che il ministro per le finanze volesse attenuare intorno ai diritti fiscali le modificazioni proposte dalla Commissione.

Ma, prescindendo adesso dalla considerazione del più

o del meno, io ho fatto quell'osservazione perchè semplifica assai la riscossione della tassa, ed anche perchè riesce più facile agli stessi contribuenti il sapere che, quando si tratta di una sentenza pronunciata in seconda istanza, si paga il doppio di quanto si deve pagare in prima istanza, e questa norma, come sa l'onorevole relatore, è seguita per tutti i diritti di questa natura, cioè si tiene sempre la norma di uno a due; ed è per questa ragione che io preferirei sempre, per essere fedele alla massima d'introdurre il meno possibile modificazioni al progetto della Commissione, di mutare piuttosto la seconda parte del suo articolo, cioè quella che riguarda il diritto da pagarsi per i tribunali di prima istanza, portando questo diritto da lire 1 50 a lire 2, cioè alla metà del diritto proposto dalla Commissione per le sentenze dei tribunali di appello, anzichè diminuire questo di una lira, come stava nel progetto ministeriale.

Se poi la Camera non volesse aderire a questa mia proposta, a preferenza di ritornare alla proposta del Ministero, accetterei questa della Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti la proposta del Ministero.

**AVONDO.** Domando la parola.

Prima di procedere alla votazione di quest'articolo, credo che si debba fare un'osservazione importante intorno alla redazione del medesimo.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, si tratta ora solo di un emendamento.

**AVONDO.** Mi perdoni, la mia osservazione influisce assai.

Leggo nell'articolo 3 della Commissione che « le sentenze interlocutorie, di cui all'articolo 202 del Codice di procedura civile, se pronunciate in seguito a contestazione, andranno soggette ai diritti sopra fissati di lire 20 o di lire 10, » ecc. Ora tutto questo sta bene, purchè si tolgano le parole *in seguito a contestazione*; avvegnachè, se noi poniamo mente a quest'articolo 202, si vede che queste sentenze non sono interlocutorie (*Oh! oh!*), almeno non lo sono quelle di cui parla il n° 2. Si legga bene quell'articolo 202, e si vedrà che la cosa è così. In esso si dice: « Quelle che ammettono o recano una prova, come una verifica di scrittura od altro atto d'iscrizione qualunque che influisca sul merito della causa e sopra cui vi sia stata contestazione. »

Dunque se non vi è stata contestazione, non è più sentenza interlocutoria, quindi debb'essere cangiata la redazione di quello che viene dopo.

Gli scrittori sostengono che le sentenze, per cui non vi è contestazione, sono sentenze preparatorie d'una natura diversa da quella di cui sono tutte le altre, ma intanto sono sentenze preparatorie; quindi, secondo me, quest'articolo si deve concepire in questo modo:

« Le sentenze interlocutorie, di cui all'articolo 202 del Codice di procedura civile, andranno soggette al diritto sopra fissato di lire 20 o di lire 10: quelle di cui nel n° 2 dell'articolo 102, se pronunciate senza contestazione dal tribunale superiore del contenzioso ammi-